



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIVISTA TRIMESTRALE
FONDATA NEL 2001

Spedizione in abbonamento postale
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96

Milano
euro 15,00

4° trimestre 2006 anno 6°

ISSN 1592-9353

Ottobre - Novembre - Dicembre 2006

SOMMARIO

Approfondimenti

La sicurezza nel settore edile e lo stato d'applicazione della direttiva cantieri in Italia *(Casto Di Girolamo, Maria Bonacci)*

L'edilizia come settore d'emergenza	3
La formazione alla sicurezza in edilizia	4
La questione delle cadute dall'alto	5
Organizzazione del lavoro e del sistema prevenzionale	6
Il Coordinatore per la realizzazione dell'opera	7
Le malattie professionali nell'edilizia	8
Le recenti innovazioni	8
Conclusioni	10
Note	10
Bibliografia	10

Approfondimenti

La nuova etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi

(Vincenzo Riganti)

Premessa	11
La posizione dell'UE	11
La proposta di nuovo Regolamento	11
Gli effetti potenziali della nuova regolamentazione sulla conseguente normativa europea	12
Bibliografia essenziale	12

Normativa nazionale

Nuova normativa sull'amianto	13
Modifiche al D.lgs 152/2006	15
Esempio di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio	15
Cantieri - tessera di riconoscimento obbligatoria	16
Linee interpretative RSPP/ASPP	17

DALLA PRIMA PAGINA

SOMMARIO

Normativa comunitaria

Il regolamento Reach18

Recensioni.....20

Note giurisprudenziali

Natura dei rifiuti da demolizioni.....21

In materia di fumo passivo: la responsabilità del datore di lavoro.....23

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Riganti

Ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

ABBONAMENTO ANNO 2006

Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee

La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica

adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori

Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori

Gli articoli non pubblicati si restituiscono

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

Folium - Responsabile dati personali Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 Milano

Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45%- Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direttore Responsabile - Mario E. Meregalli

Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti

SEZIONI:

Medicina del lavoro - Attilio Catellani

Igiene industriale - Luigi Pozzoli

COLLABORATORI REDAZIONALI:

Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano

Paola Montrasio - Irsi srl - Milano

Direzione Redazione e Amministrazione

Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO

tel. 02/5516108 fax. 02/54059931

email. info@folium.it - sito. www.folium.it

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

La sicurezza nel settore edile e lo stato d'applicazione della direttiva cantieri in Italia

Casto Di Girolamo (1), Maria Bonacci (2)

(1) Docente a contratto presso l'Università dell'Insubria, castodigirolamo@libero.it

(2) Specialista in Diritto ed Economia delle Comunità Europee, mariabonaccid@alice.it

In data 8 marzo 2006 si sono conclusi i lavori della Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro istituita dal Senato della Repubblica nella XIV^a legislatura. I lavori della Commissione citata si sono incentrati sui seguenti punti:

- 1) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo al fenomeno delle cosiddette "morti bianche", alle malattie e alle invalidità; tale valore è stato ottenuto anche mediante il confronto con i dati relativi ad altri Paesi e tenendo conto dei livelli di occupazione, delle aree geografiche e dei settori di attività;
- 2) le cause principali degli infortuni e delle malattie, con particolare riguardo agli ambiti del lavoro nero o sommerso, del lavoro minorile e del doppio lavoro;
- 3) il livello di applicazione delle normative antinfortunistiche e l'efficacia delle medesime;
- 4) i dati ed i profili, nell'ambito delle analisi sopra menzionate sul lavoro minorile, relativi ai soggetti provenienti dall'estero;
- 5) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle suddette discipline antinfortunistiche;
- 6) l'incidenza sui fenomeni in esame della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata;
- 7) l'individuazione dei nuovi strumenti legislativi ed amministrativi da proporre in materia di prevenzione e di repressione degli infortuni sul lavoro.

La Commissione, inoltre, in considerazione degli sviluppi dell'inchiesta, ha istituito cinque gruppi di lavoro, i quali hanno affiancato la loro attività a quella della stessa Commissione; tali gruppi si sono occupati dei seguenti settori: lavoro minorile e sommerso, malattie professionali, edilizia, agricoltura ed infortuni domestici. Riportiamo nelle pagine seguenti i principali argomenti affrontati dal gruppo per l'edilizia e ritenuti, a parere degli scriventi, una fotografia oggettiva del settore in questione; proprio a partire dagli elementi presi in esame da questo gruppo di lavoro si può trarre il livello d'applicazione delle leggi antinfortunistiche e dell'efficacia della legislazione vigente che può aiutare a gettare le basi per pianificare azioni efficaci di breve e medio termine relativamente alla salvaguardia della salute e del benessere dei lavoratori coinvol-

ti che in tal modo possano contribuire a raggiungere la crescita ed il successo imprenditoriale di questo settore così importante per la nostra economia nazionale.

L'edilizia come settore d'emergenza

Per il settore dell'edilizia dalla relazione fornita alla Commissione dall'Osservatorio infortuni gravi e mortali di Inail-Ispesl-Regioni sono emerse le seguenti problematiche: *"Per il settore delle Costruzioni, nel solo primo giorno di lavoro avvengono l'11,4% degli infortuni complessivi. Tale dato è un plausibile, anche se parziale, indicatore dell'emersione del lavoro irregolare al momento in cui si verifica un infortunio, in particolare un infortunio mortale. Nelle microimprese, il fenomeno della concentrazione degli infortuni nei primissimi giorni di lavoro è ancora più accentuato. Tralasciando la percentuale del primo giorno per gli altri servizi pubblici in quanto riferita ad un solo di infortunio mortale sui due registrati nell'archivio, nelle Costruzioni si registra il 12% degli infortuni mortali solo nel primo giorno."* Tali considerazioni hanno indotto la Commissione a costituire il gruppo di lavoro specifico per l'edilizia, che a sua volta, per la vastità degli argomenti da affrontare, ha approfondito specifiche tematiche. Il quadro economico ed occupazione del settore edile risulta, al momento in forte espansione; infatti dal 1999 al 2005 l'aumento del PIL del settore è stato del 23% a fronte dell'aumento del PNL che è stato del solo 8,6%. Gli addetti nel settore nel 2004 (1) hanno superato il milione e 700.000, di cui 1.200.000 sono lavoratori dipendenti. Con una media di 2,3 addetti per azienda. Tuttavia questi dati produttivi e occupazionali così confortanti si riferiscono ad un'attività che, alla base, ha una struttura produttiva estremamente frammentata; infatti, tra le prime 60 imprese europee solo due sono italiane (Impregilo e Astaldi) a fronte delle 19 francesi, 19 inglesi e 7 tedesche. E, anche, nell'ambito delle grandi imprese, il numero degli operai è di gran lunga inferiore al numero degli impiegati e dirigenti: nelle prime 50 imprese italiane su 10 addetti ben 7 sono impiegati e dirigenti e 3 sono gli operai. Inoltre su 730.000 aziende del settore ben 400.000 sono individuali. Da ciò risulta evidente che il lavoro operaio e quello specializzato è confluito nelle microimprese e soprattutto nel lavoro auto-

mo. Inoltre, degna di nota è la presenza di stranieri regolari che nel settore edile è al 16% (310.000 su 1.878.000 complessivi in Italia nel 2004) e che pertanto rappresentano una realtà in crescita nel nostro paese che non può non tener conto dei dati ufficiali Inail del 2005 dai quali emerge che gli extracomunitari, circa due milioni di lavoratori assicurati, si infortunano il 50% di più degli italiani e dei comunitari per cause di tipo oggettivo (carenze di misure antinfortunistiche, ritmi di lavoro stressanti, etc.) e soggettive (mancanza di formazione, sottovalutazione del rischio, carenza di integrazione, etc.). A ciò si aggiunga che nello stesso settore edile si assiste al fenomeno del *caporalato*, oggi esteso anche al Nord Italia soprattutto tra cittadini extracomunitari disposti a tutto pur di sopravvivere nel nostro Paese. Il risultato finale è che si assiste ad una frammentazione patologica, a una crescita senza qualità del settore in questione; si è avviato un processo di esternalizzazione e finanziarizzazione del settore che vede non più la presenza di grandi imprese di costruzione, ma di imprese capofila, che fanno project management, con un intreccio di funzioni di società d'ingegneria e insieme finanziarie le quali affidano in appalto i lavori che, poi, vengono ulteriormente subappaltati. Infine, accanto a tutto ciò si assiste, anche, ad una sempre minore professionalità degli addetti al settore edile, sia come imprenditori che come operatori. In conclusione è del tutto evidente, pertanto, che va pensata una riqualificazione e un riordino del comparto delle costruzioni nel suo complesso in quanto pre-condizione per arginare il fenomeno degli infortuni e di nocività del lavoro in questo fondamentale settore produttivo del nostro paese.

La formazione alla sicurezza in edilizia

Una precedente Commissione, istituita nel 1989, sulla scia della Direttiva 89/391/CEE (2), aveva già individuato nella formazione un fattore fondamentale per la sicurezza sul lavoro; in particolare, in edilizia si parlava di formazione degli addetti legata al piano di sicurezza. I lavori di quest'ultima commissione, della XIV^a legislatura, hanno riconfermato il valore della formazione come nodo strategico soprattutto nel settore edile dove la frammentazione ed il decentramento delle imprese aggravano ulteriormente i ritardi preesistenti. Una soluzione prospettata dalla Commissione è quella di utilizzare il sistema degli enti paritetici, già attivi da molti anni e quindi già dotati di risorse economiche e professionali. Infatti, il sistema bilaterale della formazione in edilizia viaggia su due binari: le scuole edili che si dedicano alla formazione legata alla mansione e i *Comitati Paritetici Territoriali* (CPT) che si occupano, in generale, di prevenzione. La formazione di base prevista dall'art.22 del D.Lgs 19/9/94 n. 626 (3) viene svolta dai CPT, mentre i livelli formativi superiori vengono svolti dalle scuole edili, dai CPT o da entrambi congiuntamente. Sono proprio le scuole edili ad essere impegnate verso un tipo di formazione permanente. Nel

giro dei pochi anni tra il 1997 e il 2003, i corsi sono cresciuti da 734 a 1.923 e quelli sulla sicurezza da 145 a 947 e gli allievi di questi corsi che erano 4.000 nel 1997 su un totale di 12.000 sono diventati 18.000 su un totale di 30.000 nel 2003. Di questi allievi oltre 14.000 sono stati coinvolti in formazione di base d'ingresso (di cui il 25% stranieri), poco più di 400 in corsi per "*rappresentanti ai lavoratori per la sicurezza*, RLS", circa 1.650 in corsi per "*responsabili del servizio di prevenzione e protezione*, RSPP" e 1.500 in corsi per "coordinatori alla sicurezza". Questi dati non sono tuttavia sufficienti se si pensa che il 75% di tali corsi si sono svolti al Nord e che i lavoratori regolarmente iscritti alle Casse Edili sono 600.000. Inoltre, il numero dei lavoratori effettivamente frequentanti i corsi risulta essere notevolmente inferiore. Si badi che non si sta parlando qui di un'opzione volontaria da parte delle imprese, ma di un loro preciso obbligo di legge che prevede sanzioni penali. Per fortuna di recente qualcosa sta cominciando a cambiare: i nuovi obblighi formativi per RSPP dipendenti o collaboratori e per chi allestisce opere provvisorie per lavori in quota (4) prevedono prove finali d'esame e cominciano a collegare la formazione alla sicurezza alla competenza professionale e all'autorizzazione all'esercizio della professione. Le proposte si rivolgono quindi, alle imprese che, dal canto loro, chiedono che la formazione alla sicurezza significhi davvero acquisizione da parte dell'impresa nel suo complesso di un'accertata competenza professionale. In particolare le aziende chiedono che:

- l'accesso al settore e l'esercizio dell'attività non siano oggetto solo di pratiche burocratiche, ma siano condizionate a requisiti minimi dell'impresa tutta, a maggior ragione individuale, e in particolare del datore di lavoro;
- le figure gestionali dell'impresa, in particolare quella del capocantiere, siano oggetto di percorsi formativi alla sicurezza adeguati, quando non coincidano con le figure degli addetti alla prevenzione;
- figure operative specifiche, addette a mansioni comportanti rischi collettivi e/o elevati, siano sottoposte a formazione abilitante certificata e all'obbligo di un patentino, sul modello degli addetti ai ponteggi (art.36-quater del D.Lgs n.235/2003 concernente i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota).

Inoltre perché i costi sulla formazione non si traducano in uno svantaggio solo a carico di alcuni e, soprattutto, in pratiche di sleale concorrenza, le imprese chiedono che venga riconosciuta la qualità dell'investimento fatto, ad esempio attraverso una revisione della legislazione sugli appalti che vada oltre le strettoie del massimo ribasso nelle gare d'appalto. Infatti nel settore edile la presenza di numerosi livelli di appalto e sub-appalto provoca una contrazione delle spese relative al costo del lavoro; nonostante la previsione normativa di evidenza contabile delle spese relative ai costi del personale, ed in particolare

quelle per la prevenzione, non essendo prevista anche la dichiarazione del numero di dipendenti per ciascuna fase lavorativa, non si evince la congruità o meno dell'entità di spesa minima per dipendente prevista nel capitolato d'appalto. Andrebbero previsti correttivi, di concerto con la Comunità Europea, che prevedano anche criteri di carattere qualitativo nella valutazione delle imprese in competizione, con specifico riferimento al rispetto delle normative vigenti sul lavoro, come ad esempio attraverso un'offerta economicamente vantaggiosa, ovvero un criterio che imponga la valutazione dei costi ma anche dei benefici. Nell'immediato andrebbe introdotto un criterio certo e trasparente di valutazione della congruità dei costi per la prevenzione, che possa articolarsi sino all'ultimo livello di appalto attraverso specifiche di ripartizione delle spese per ciascuna lavorazione e/o attività prevista. Più in generale e quindi anche fuori dal settore delle costruzioni, andrebbe previsto un modello del sistema di gara che definisca la certezza per lo svolgimento qualitativo e quantitativo previsto all'interno del capitolato per i servizi affidati e lavori e che preveda clausole sociali certe ed esigibili che siano in coerenza con quanto indicato dalla Comunità Europea e che possano costituire le basi di rigetto delle offerte anomale. Ma il problema dei costi potrebbe essere affrontato anche sul piano premiale sia attraverso una politica di incentivi contributivi di Inail e Casse Edili per le imprese che dimostreranno di svolgere un'attività formativa accreditata sia attraverso forme di selezione positiva legata per esempio all'accesso alle gare d'appalto. Va infine considerata l'opportunità di inserire nei costi della sicurezza almeno quelli per la formazione collegata allo specifico cantiere oggetto della gara d'appalto; inoltre, sul versante dell'offerta, a garanzia della qualità didattica e della congruità di costo di ogni livello di corso occorre urgentemente, oltre a rafforzare l'azione degli organismi paritetici, stabilire procedure obbligatorie di accredito e certificazione di ogni soggetto privato che intenda abilitarsi e verifiche di professionalità di docenti e tutor. Sul versante del singolo lavoratore è, invece, indispensabile che si realizzi finalmente nel settore edile un libretto personale delle competenze professionali, che estenda all'insieme degli occupati quanto previsto dal D.Lgs n. 276/2003 (5) e costruisca nel tempo un sistema nazionale informatizzato di certificazione. Una sezione apposita di tale libretto sarà dedicata alla sicurezza e conterrà la registrazione dei corsi effettuati in materia con gli attestati di verifica dell'apprendimento. Inoltre si auspica la previsione di obblighi di verifica finale delle competenze acquisite, da graduare a seconda del livello di responsabilità cui il corso dà accesso. Questo, sulla scia di quanto finalmente richiesto dal D.Lgs n. 195/2003 per gli RSPP, vale in particolare per i coordinatori della sicurezza ex D.Lgs n. 494/1996. Nella stessa logica va l'obbligo di corsi periodici di aggiornamento delle competenze come condizione per mantenere nel

tempo il diritto a svolgere le proprie funzioni e come già previsto, tra l'altro, corsi per addetti al primo soccorso. Infine, in edilizia esiste un altro soggetto responsabilizzato nel campo della sicurezza dei lavoratori ed è il committente sia pubblico che privato. La formazione di tale soggetto, in particolare quella della figura del coordinatore, è da migliorare, per prima cosa stabilendo verifiche finali d'idoneità. Enti e istituzioni competenti hanno qui, comunque, un vasto campo su cui investire insieme, dando priorità ai settori come quello dei committenti privati e delle piccole amministrazioni pubbliche, dove campagne di informazione su compiti, obiettivi e procedure possono essere di notevole utilità.

La questione delle cadute dall'alto

La Commissione parlamentare, inoltre, ha ritenuto opportuno affiancare a determinate elaborazioni statistiche, alcuni approfondimenti in particolare sulle cadute dall'alto nel settore delle costruzioni che rappresenta la casistica più numerosa: infatti, tra i 258 casi di cadute dall'alto, oltre il 60% (158 casi mortali) riguarda il settore delle costruzioni. Guardando alle caratteristiche degli infortunati in tale settore emerge un'età superiore ai 60 anni nel 22% dei casi e una posizione sul lavoro irregolare nel 7% dei casi. Quanto alla dimensione aziendale, il 95% circa degli infortunati lavora nelle microimprese (1-9 addetti), con un rischio di infortunio mortale superiore di circa 10 volte quello della media impresa (50-249 addetti). Nel settore Costruzioni, come già riferito, si registra il 12% circa di tutti gli infortuni mortali nel solo primo giorno di lavoro; la stessa percentuale emerge, nei casi di caduta dall'alto, nella prima settimana lavorativa. L'analisi della dinamica infortunistica ha portato ad identificare tra i principali fattori: l'attività svolta dallo stesso infortunato (36,3%), l'impiego di utensili, macchine e impianti (24,2%) e dei dispositivi di protezione individuale (19%) per il loro mancato o non corretto utilizzo. Inoltre si deve evidenziare che le morti nel settore si hanno anche nel caso di cadute da altezza considerate basse (1-2-3 metri) e di conseguenza determinati ausili, protezioni, cautele, etc. dovrebbero cominciare ad essere utilizzati fin da tali altezze. È inoltre possibile raggruppare la casistica raccolta nelle seguenti 5 sottotipologie:

1. Cadute dall'alto a seguito dello sfondamento delle lastre di copertura (tetti in eternit, plexiglass, etc.)
2. Cadute dai tetti
3. Cadute dai ponteggi
4. Cadute da trabattelli
5. Cadute da scale trasportabili.

In particolare, nelle cadute a seguito di sfondamento emerge, quale problema più frequente, la mancanza di idonee opere provvisorie (di transito e di stazionamento), non sostituibili dalla dotazione di DPI ai lavoratori addetti. In estrema sintesi si è riscontrato che:

- nelle cadute dai tetti prevale l'assenza di adeguate opere

provvisori con il conseguente mancato uso dei dispositivi anticaduta;

- nelle cadute dai ponteggi, problema analogo al precedente, emerge una maggiore frequenza in fase d'installazione o di smontaggio senza l'uso dei dispositivi anticaduta;
- nelle cadute dai trabattelli emerge in maniera quasi sempre concomitante sia l'inadeguatezza del modo in cui il trabattello è stato allestito, sia l'imprudenza di alcuni comportamenti tenuti dagli addetti durante la fase lavorativa;
- nelle cadute da scale trasportabili si riscontra più spesso un uso improprio della scala, più raramente un'irregolarità della scala stessa.

L'Inail nella pubblicazione dei dati dei vari settori produttivi ha effettuato un'attenta analisi dei dati relativi all'edilizia; in particolare ha verificato che il numero degli occupati è cresciuto del 2% nel 2002, del 4% nel 2003, del 5,2% nel 2004, del 4,4% nel 2005. Tuttavia sul fronte dei danni da lavoro, nel triennio 2002-2004, rimane elevato, pur se in lieve calo, il numero degli infortuni; inoltre quasi il 60% delle cadute dall'alto si verifica nei cantieri durante attività di sterro e di costruzione. Tali dati hanno indotto il gruppo di lavoro in edilizia ad approfondire questa modalità di accadimento d'infortunio, evidenziando almeno tre tematiche d'interesse: i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), la formazione, i vuoti normativi.

Per quanto concerne i DPI la Commissione ha proposto di studiare dei dispositivi che risultino i più adeguati al clima italiano ed alla corporatura dell'operaio medio italiano; infatti, a livello europeo, la competenza in materia è devoluta ai Working Groups (EWG) dove i delegati più attivi e propositivi sono di nazionalità tedesca, il che comporta che le normative siano prevalentemente regolate secondo parametri pensati per l'operaio tedesco (clima, organizzazione del lavoro, cultura di base) e, di conseguenza che i dispositivi di protezione individuale finiscano per costituire dei fardelli troppo pesanti o comunque per essere di impaccio nelle nostre condizioni climatiche.

Relativamente alla formazione degli addetti, secondo quanto rilevato dalla Commissione, questa deve tener conto dei diversi livelli di rischio e dei diversi ruoli e mansioni; inoltre, è necessario che i formatori siano opportunamente selezionati. Sarebbe, ancora, opportuno comprendere nell'ambito dei corsi di formazione, anche delle unità didattiche sugli ancoraggi e sul montaggio dei ponteggi e, più in generale, all'impiego e allo smontaggio delle attrezzature provvisorie. Rimarrebbe prioritario, infine, istituire un libretto formativo per la prevenzione nonché l'effettuazione, da parte del Medico Competente, di visite mediche volte all'accertamento dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica sia a livello preventivo che periodico, oltre ad opportuni protocolli sanitari.

Infine, è opportuno, evidenziare che nel settore si registrano dei vuoti normativi; uno di questi è costituito, nello specifico, dal lavoro in altezza in condizioni atmosferiche particolari, soprattutto se con temperature elevate ed

elevato tasso di umidità. In particolare il D.Lgs n.626/1994 e s.m. non fornisce indicazioni in merito rinviando al successivo D.Lgs n.494/1996 le indicazioni per i cantieri temporanei e mobili; e anche tale normativa non riporta alcuna indicazione se non un generico rischio per "sbalzi eccessivi di temperatura". Esistono in materia degli studi effettuati dall'Arpa dell'Emilia Romagna che ha emanato informazioni molto dettagliate sul colpo di calore, fornendo anche una tabella dell'indice di calore. Inoltre le linee guida dell'Ispesl sulle cadute dall'alto prevedono anche delle misure di prevenzione per colpo di calore, ma, essendo appunto solo linee guida, non sono esigibili dai lavoratori né sanzionabili. Nel contempo dai dati INAIL risulta un incremento delle morti sul lavoro da caduta dall'alto nei mesi in cui ricorrono proprio condizioni ambientali non confortevoli per i lavoratori; in tal senso è stato pertanto proposto di effettuare uno studio comparato tra i dati Inail e quelli dei Comuni relativi ai picchi di ozono e le ondate di calore avente come fine ultimo quello di elaborare norme specifiche di prevenzione dagli effetti dell'eccesso di calore, in particolarmente per i lavori in quota, come già avviene sia in Svizzera che in Francia.

Organizzazione del lavoro e del sistema prevenzionale

Il Decreto Legislativo n. 494/1996 nel recepire la cosiddetta direttiva cantieri (92/57/CEE), ha previsto, per la prima volta, il coinvolgimento della figura del committente nella gestione della sicurezza. In particolare, istituisce nuove responsabilità per le figure del Committente, del Responsabile dei lavori e dei Coordinatori della sicurezza per la progettazione (CSP) e per l'esecuzione dell'opera (CSE), attribuendo loro precise funzioni e obblighi. Queste figure professionali, inserite nell'ambito dell'Ente che affida i lavori, operano accanto ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti delle imprese esecutrici. Questo perché si è pensato che coinvolgere tali soggetti equivale a responsabilizzarli. Tuttavia per le opere pubbliche, anche il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavoro pubblici n. 109/1994 e s.m., detta norme sulla sicurezza e sulle funzioni assegnate a soggetti della PA che, a vario titolo, si occupano della tutela dei lavoratori e della prevenzione dei rischi nei cantieri. In particolare dall'analisi comparativa delle due disposizioni emerge la necessità di un'armonizzazione in quanto, a volte, le due norme contengono prescrizioni difformi; il punto nevralgico è costituito dalla figura del Responsabile dei lavori, definito come "soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione delle opere. Nel caso di appalto di opera pubblica il Responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento". I punti di discordanza citati sono almeno tre:

- si prevede solo la facoltà, ma non l'obbligo, di nomina-

re il Responsabile dei lavori ai fini della progettazione, dell'esecuzione e del controllo, mentre occorrerebbe rendere obbligatoria tale nomina con l'invio agli organi di vigilanza competenti per territorio del relativo nominativo del responsabile individuato;

- nel caso di appalto di opera pubblica, come detto, egli è il Responsabile unico del procedimento; in tal caso, quindi, il committente, se decide di designare il Responsabile dei lavori, dovrà obbligatoriamente affidarne le funzioni di responsabile del procedimento; tale possibilità è tuttavia limitata, ai sensi dell'art. 7, comma quarto, del regolamento di cui al D.P.R. n.554/1999, ai lavori di importo inferiore ai 500.000 € o comunque non complessi;

- il D.Lgs. n.494/1996, così come modificato e integrato dal D.lgs n. 528/1999, assegna al Responsabile dei lavori o committente il compito di designare i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; compito che, in caso di assenza di nomina del Responsabile dei lavori, resta affidato al committente; inoltre il Responsabile dei lavori può svolgere anche i compiti del Coordinatore per l'esecuzione, compito che nei LLPP sono attribuiti, come già detto, allo stesso direttore dei lavori, il quale non può assumere le funzioni di Responsabile del procedimento/Responsabile dei lavori, se non nei casi indicati in precedenza.

Sempre il Responsabile dei lavori, infine, ha l'onere di assicurarsi che il Coordinatore della sicurezza per la progettazione e il Coordinatore dell'esecuzione svolgano correttamente i loro compiti; infatti seppure sia prevista la designazione dei coordinatori, essa, non esonera (art. 6, comma secondo) il responsabile dei lavori dai doveri di verifica di alcuni adempimenti (6) a carico degli stessi coordinatori, consistenti nell'accertare che il piano di sicurezza sia stato redatto nel rispetto delle prescrizioni di legge; il fascicolo informativo sia stato predisposto ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori; opportune azioni di coordinamento e controllo vengano svolte per assicurarsi che le imprese e i lavoratori autonomi osservino le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (7). Infine, il Responsabile dei lavori, destinatario di obblighi sanzionati penalmente, deve essere una persona fisica, anche nei lavori privati e, in nessun caso, una ditta o una società, perché le responsabilità penali sono personali e non possono essere di enti o imprese.

Un vuoto normativo, riscontrato, è quello relativo alle cosiddette "squadre miste", cioè squadre di lavoratori applicati ad una specifica attività, costituite da personale proveniente da diverse aziende presenti in cantiere. Tale composizione favorisce l'ambiguità sia rispetto alla catena dei comandi, in quanto diventa non più identificabile la figura del preposto ex D.Lgs n.626/1994, sia rispetto alle relative responsabilità, oltre ad aumentare la confusione e quindi il rischio infortunistico, più grave se in presenza di lavorazioni in quota. Occorre, quindi, secondo la

Commissione, prevedere una specifica norma che regoli la composizione e l'attività di squadre miste seppur appartenenti ad imprese contemporaneamente presenti nel cantiere, che eventualmente regoli anche le attività a cui possono essere applicate tali squadre. Un altro vuoto normativo è costituito dalla trasmissione della notifica preliminare; essa, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs n.494/1996 e successive modificazioni, deve essere trasmessa dal committente o, in sua vece, dal Responsabile dei Lavori, nei casi previsti dalla legge, agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti segnalando l'apertura di un nuovo cantiere. Anche in questo caso la Commissione suggerisce che le informazioni indicate nell'allegato III del D.Lgs n.528/1999, siano integrate con una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; inoltre vi sia una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e il Certificato o Documento di Regolarità Contributiva (DURC).

Il Coordinatore per la realizzazione dell'opera

La figura del Coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell'opera (CSE) è stata prevista dall'art. 5 del D.Lgs n. 494/1996 e s.m.; lo stesso riveste la duplice funzione di coordinamento di quanto è stato previsto nel PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento, con quanto realmente avviene in cantiere, e di controllo al fine di segnalare al committente o al responsabile dei lavori le eventuali inosservanze alle prescrizioni del PSC. Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma primo, il CSE deve "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro". Questa definizione ha fatto sorgere molte discussioni in quanto, interpretata rigidamente dagli organi di vigilanza, essa ha portato allo stravolgimento delle funzioni del CSE, facendolo apparire come un controllore che deve vigilare con continuità in cantiere, mentre non emerge la vera ratio di tale figura che dovrebbe essere vista come un "gestore di processo", così com'è avvenuto nel resto degli altri Stati membri che hanno recepito la direttiva 92/57/CEE. Quanto richiesto a tale figura deve essere inteso come un'attività da espletare all'interno dell'azione di coordinamento e controllo della attività di cantiere, prima e durante l'esecuzione dei lavori; inoltre l'art. 5, comma 1, lettera b), introduce l'obbligo di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese esecutrici, assicurandone la coe-

renza con il piano di sicurezza e coordinamento. Deve anche provvedere all'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera e alle eventuali modifiche intervenute, inoltre, deve verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (POS) ed è sempre attribuito a questo soggetto il compito di organizzare la cooperazione e la reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra i lavoratori autonomi (art. 5, comma 1, lettera c). Inoltre, secondo quanto previsto al comma 1, lettera d), dello stesso articolo, il CSE deve verificare "l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere". La figura del Coordinatore per l'esecuzione definita nel D.Lgs. n. 494/1996, e successive modificazioni, sembra denotare, sotto un'analisi superficiale, marcate caratteristiche da "controllore" o da "sorvegliante" in cantiere. Infatti, il significato dell'art. 5 del citato decreto, richiede al CSE di verificare l'osservanza e il rispetto, da parte di tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere, del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) e dei rispettivi POS (Piano Operativo Sicurezza). Non sembra, però, che gli sia concessa alcuna autonomia d'intervento visto che la sua funzione è prevalentemente indirizzata verso un'attività di monitoraggio e verifica e, quando necessario, di richiesta di regolarizzazione delle "non conformità riscontrate". È solo nei casi previsti dalla lettera f), art. 5, e, cioè, in caso di "pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato", che il CSE acquista il potere, ma anche il dovere, di ordinare la sospensione delle singole lavorazioni, fino all'avvenuta verifica degli adeguamenti, da parte delle imprese esecutrici, necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza in cantiere. È ovvio che durante i lavori in cantiere anche se non vi è un vero e proprio obbligo, sarebbe corretto che il CSE verificasse la regolarità dei rapporti con presenza di un'impresa il cui subappalto non è stato autorizzato o di imprese in condizioni di irregolarità contributiva/assicurativa, dandone comunicazione scritta al RUP/RL (Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile lavori) e al DL (Direttore Lavori) affinché questi pongano in atto le azioni che la normativa vigente pone a loro carico. In concreto, le maggiori pressioni sono esercitate sul soggetto che risulta più "debole" tra gli attori di riferimento sia perché sostituibile in qualunque momento dal committente (art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 494/1996 e s.m.), sia perché totalmente privo di "armi" efficaci se non quella "risolutiva", molto probabilmente anche del proprio incarico fiduciario, della comunicazione all'ente di vigilanza. Lo stesso discorso risulta valido per i committenti privati. Si dovrebbe quindi imporre la comunicazione del CSE agli enti di vigilanza non nei confronti del committenti, ma delle imprese in modo da costituire un reale deterrente per le stesse.

Le malattie professionali nell'edilizia

Tra le malattie professionali riconosciute dall'INAIL, il settore delle costruzioni rappresenta la parte prevalente considerando, tuttavia, come lo stesso Istituto assicurativo ammette, che si tratta di cifre sottostimate; infatti nel settore delle costruzioni, non solo si verifica il maggior numero di infortuni, ma ogni anno vengono riconosciute oltre un migliaio di malattie professionali e di queste quasi la metà ha diritto ad un indennizzo economico. Tra le malattie riconosciute, la maggior incidenza è data dalle ipoacusie da rumore che rappresentano oltre il 60% del totale, mentre tra le malattie tabellate oltre il 20% è dato dalle malattie cutanee, in ragione del gran numero di sostanze chimiche presenti nei materiali comunemente in uso nel settore edile, in grado di indurre sensibilizzazione e/o effetti irritativi con manifestazioni cliniche a livello cutaneo di tipo cronico. Tra le non tabellate, si assiste negli ultimi anni ad un progressivo aumento delle patologie da sovraccarico biomeccanico da movimenti ripetuti (sindrome del tunnel carpale, altre neuropatie periferiche, l'artrosi e le malattie dei tendini) che costituiscono attualmente circa il 20% del totale. Inoltre sono stati evidenziati un numero limitato di casi di neoplasie asbestocorrelate (mesoteliomi) collegati alla possibile esposizione all'amianto per i lavoratori appartenenti al comparto edile, in particolare per gli addetti alle costruzioni stradali e alle opere di demolizione di fabbricati edificati in passato, quando si faceva largo uso di tale materiale. Bisogna tuttavia evidenziare due dati importanti che connotano tale settore:

- gli studi e le pubblicazioni nel settore sono pochi in virtù del fatto che, dato l'enorme numero di infortuni, si tende a considerare prevalente l'aspetto legato alla sicurezza trascurando gli effetti negativi sulla salute che comporta un lavoro svolto spesso in condizioni ambientali difficili;
- il fenomeno di sottodenuncia delle malattie professionali, legata, in particolare, ad alcuni elementi quali: la ricattabilità del lavoratore da parte del datore di lavoro, le procedure ambigue per la denuncia, l'assenza di serie sanzioni per la mancata denuncia della malattia professionale, la scarsa libertà dei Medici Competenti (MC), i medici di medicina generale non hanno competenze e sensibilità per la ricerca della causa professionale nelle malattie diagnosticate ai propri assistiti, i costi elevati per la certificazione e comunque non coerenti con la normativa vigente che non prevede per il lavoratore costi per la sua salute legata all'attività lavorativa, la mancanza di una banca dati attendibile e una percezione della tendenza a medio e lungo periodo.

Le recenti innovazioni

La Commissione sulla base di quanto sopra enunciato, ha evidenziato una serie di miglioramenti che sarebbe auspicabile venissero realizzati, anche se di recente si sono registrati alcuni interventi normativi. In particolare,

così com'era emerso dall'insieme delle audizioni e che le stesse associazioni dell'artigianato hanno addirittura formalizzato in proposta di legge, in data 26 gennaio 2006 è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo 28 agosto 1971 n. 281, un Accordo Stato, Regioni, Province Autonome in attuazione degli art. 36-quater, comma 8 e 36-quinques, comma 4, del D.Lgs n. 626/94 in materia di formazione dei lavoratori in quota; in particolare il decreto in oggetto prevede l'individualizzazione dei soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi per i lavoratori addetti all'uso di attrezzature per i lavori in quota. Inoltre, dai lavori della Commissione era emerso che proprio per alcune figure gestionali dell'impresa, in particolare quella del capocantiere, era necessario predisporre dei percorsi formativi alla sicurezza adeguati; infatti, una formazione di sole 16 ore non può essere considerata sufficiente per dare a un datore di lavoro la facoltà di essere RSPP di una propria impresa. Su tale scia, sempre in data 26 gennaio 2006, è stato siglato un altro Accordo tra Stato Regioni e Province Autonome, entrato in vigore il 15/2/2006, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il D.lgs n. 626/1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro; tale decreto n. 195/2003 prevede dei corsi di formazione per le figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP); tenendo in considerazione la particolare preparazione richiesta si evidenziano due tipologie di destinatari dei percorsi formativi: coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASP e coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni. Sono state, inoltre, considerate due tipologie di percorsi per le diverse tipologie di destinatari, il primo percorso prevede lo sviluppo per intero dei vari moduli previsti dall'accordo in questione, il secondo, tenendo in considerazione l'esperienza acquisita in ambito lavorativo, prevede l'esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo. Il termine per l'attivazione dei percorsi formativi è previsto in un anno a partire dal 15/2/2006, ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria prevista dal D.lgs 195/2003. Inoltre, sempre in attuazione del D.Lgs n. 626/1994 e s.m., come aggiornato dal D.Lgs n. 195/03, sono previsti per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro dei corsi di aggiornamento da effettuarsi con periodicità quinquennale; tali corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo: al settore produttivo di riferimento, alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia ed alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione. A tutto ciò si aggiunge un'ultima novità per quanto riguarda la lotta al

lavoro nero in edilizia; infatti nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11/8/2006, è stata pubblicata la Legge n. 248 che ha convertito, con profonde modificazioni, il D.L. n. 223/2006 introducendo una serie di misure che dovrebbero attuare in parte ciò che la Commissione aveva già segnalato. Nello specifico, a partire dal 12 agosto 2006, tale norma dispone:

- la solidarietà del committente con l'appaltatore ed il subappaltatore per quanto dovuto da quest'ultimo al personale, per i versamenti previdenziali e l'IRPEF; tali disposizioni potranno entrare in vigore solo dopo l'emanazione di un apposito decreto interministeriale;
- la possibilità concessa al personale ispettivo di sospendere l'attività delle imprese che operano nei cantieri edili, qualora il personale "in nero" raggiunga o superi la percentuale del 20% o siano state reiteratamente violate le norme sulla durata massima dell'orario di lavoro e sui riposi giornalieri o settimanali;
- la comunicazione di assunzione al centro per l'impiego da parte delle imprese edili almeno il giorno prima della stessa assunzione;
- la sostituzione della maxi-sanzione sul lavoro nero dell'Agenzia delle Entrate da altra sanzione di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) compresa tra 1.500 e 12.000 euro, oltre a 150 euro per ogni giornata di prestazione effettiva per ogni lavoratore. La sanzione per l'omesso versamento dei contributi ex art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, non può essere inferiore a 3.000 euro;
- che le imprese edili non in regola con il DURC o che abbiano riportato condanne in materia di sicurezza sul lavoro nell'ultimo quinquennio, passate in giudicato, non possono usufruire della riduzione contributiva dell'11,50%;
- l'introduzione di un badge con foto, generalità e nome dell'impresa per tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che operano nei cantieri. In alternativa, le imprese con meno di 10 dipendenti, possono optare per un registro in cantiere vidimato dalla DPL competente per territorio. È da evidenziare che è stato previsto l'obbligo per il datore di lavoro di munire il lavoratore di tale tesserino; in caso contrario è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa che va dai 100 ai 500 €. L'obbligo scatta anche per i lavoratori autonomi che operano in proprio e per gli stessi dipendenti i quali devono esporre il proprio tesserino di riconoscimento ed in questo caso è prevista una sanzione anche a carico degli stessi lavoratori che va dai 50 ai 300 €.

È da far notare che relativamente a quest'ultimo punto, in effetti la stessa commissione aveva già individuato tale necessità d'intervento; infatti, nella relazione della Commissione si legge in particolare: "L'accesso alle aree di lavoro è vietato alle persone non addette ai lavori mediante cartelli. Occorre prevedere però anche il carattere obbligatorio per la regolamentazione degli accessi,

facendo ricorso a tesserini personali di riconoscimento, distribuiti dalla Direzione di Cantiere. Tali tesserini di riconoscimento dovranno essere completi di foto e qualifica del lavoratore per poter permettere di identificare e di verificare i motivi della presenza nelle aree di cantiere di ogni soggetto. La richiesta del tesserino di riconoscimento da parte del Coordinatore per la Esecuzione e del Committente consentirà di verificare che tutti i lavoratori occupati nel cantiere risultino regolarmente autorizzati dall'Appaltatore ad eseguire specifiche lavorazioni, che abbiano ricevuto adeguata formazione ai lavori da compiere e che dispongano di tutti i necessari dispositivi di protezione".

Conclusioni

Dalle audizioni e dai documenti presentati alla Commissione, si evincono alcune priorità d'intervento riguardanti il settore dell'edilizia nel nostro paese; di seguito vengono riportate in modo schematico e non esaustivo quelle ritenute prioritarie:

- estensione e generalizzazione dell'obbligo del DURC (documento unico di regolarità contributiva) che abbia però una revisione periodica almeno mensile, per poter meglio controllare la presenza in cantiere di manodopera regolare e scongiurare l'utilizzo di lavoro "nero";
- modifica delle norme sui flussi di manodopera al fine di scongiurare la presenza di clandestini sul territorio nazionale, i quali, per necessità e senza possibilità di scelta, sono spesso vittime di imprenditori senza scrupoli che penalizzano e mortificano l'intero settore in questione;
- formazione preventiva per l'imprenditore edile, il quale, ad oggi, può essere non professionalizzato in quanto nessuna normativa impone tale formazione specifica ed il possesso di requisiti, competenze, titoli che certifichino la sua attitudine alla professione. Occorrono, pertanto, correttivi tali da garantire un livello di competenza imprenditoriale che sicuramente gioverebbe al settore ed eviterebbe il fenomeno del dumping interno e della concorrenza sleale;
- rafforzare, rispetto a quello di vigilanza ordinaria svolto dagli enti preposti, anche attraverso l'attivazione in ogni Regione del Comitato di Coordinamento ex art. 27 del D.Lgs n. 626/1994, sia il mero controllo che il sostegno, soprattutto verso le PMI, anche mediante l'utilizzo di strumenti quali linee guida, standard procedurali, prodotti multimediali, etc. Inoltre è necessario che gli Organismi di Vigilanza siano dotati di strumenti e risorse congrue, a partire da un organico interamente coperto;
- potenziare e incentivare il sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza (RLS), recuperando il concetto di coordinamento attuato attraverso i rappresentanti per la sicurezza in modo tale che tutti i potenziali pericoli vengano scongiurati attraverso un'attenta organizzazione del lavoro ed una vigilanza sociale in grado di sostenere il

lavoro del Coordinatore alla sicurezza nel cantiere;

- possibilità di sospendere i lavori in caso di rischio non gestibile da parte di ulteriori soggetti, non solo quelli istituzionali, da individuare anche contrattualmente, come pure dovrebbe essere prevista la possibilità di pause dal lavoro, soprattutto per mansioni molto esposte, quando ricorrano alcune condizioni climatiche avverse, tali da porre a rischio la salute dei lavoratori se esposti in via continuativa, soprattutto nelle ore meno adatte;
- introduzione di interventi normativi efficaci in materia di abusivismo edilizio in quanto quest'ultimo, chiaramente, non solo danneggia il paesaggio o le aree protette del territorio ma sottintende anche l'evasione totale dal punto di vista contributivo e fiscale e della normativa prevenzionabile; per tali cantieri andrebbe attuato un sistema sanzionatorio più rigido che preveda l'arresto in flagranza del committente/proprietario e dello stesso imprenditore.

Note

(1) Secondo stima ANCE

(2) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

(3) L'art.22 prevede "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratorericeva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni...omissis.."

(4) Definiti di recente per contenuti e durata dall'accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli art. 36-quater, comma 8, e 36-quinques, comma 4, del decreto legislativo 19/9/1994, n.626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28/8/1997, n.281 (pubblicato in GU n.45 del 23/2/2006)

(5) D.lgs 10 settembre 2003, n. 276: Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14/2/2003 n.30

(6) si veda l'art.4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a) del D.lgs n.528/1999.

(7) In relazione a questi obblighi, il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 891/2002, ha precisato che "il nuovo testo dell'art. 6 comma 2, facendo riferimento ai soli obblighi previsti dall'art. 4 comma 1 e dall'art. 5 comma 1 lett. a), limita la responsabilità del responsabile dei lavori al controllo della sussistenza degli elementi documentali e allo svolgimento generale dei poteri di verifica dell'attività del coordinatore, cioè ribadisce la distinzione tra la colpa generale accollata al responsabile dei lavori e quella tecnica, della quale risponde il coordinatore, in quanto professionista".

Bibliografia

- Legge 11/2/1994 n. 109: Legge quadro in materia di lavori pubblici;

- D.lgs 14/8/1996 n. 494 e D.lgs 19/11/1999 n. 528: Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.
- DPR 21/12/1999 n. 554: Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994 e successive modificazioni.
- DPR 3/7/2003: Regolamento sui contenuti minimi dei piani

di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11/2/1994 n. 109.

- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Il fenomeno infortunistico nel 2005.

- Senato della Repubblica, XIV legislatura: Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche". Relazione finale approvata dalla Commissione in data 8/3/2006.

Approfondimenti

La nuova etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi

Vincenzo Riganti - Università di Pavia e Università dell'Insubria, riganti@unipv.it

Premessa

I prodotti chimici vengono sintetizzati e commercializzati su scala mondiale ma i pericoli che li riguardano non differiscono certo da paese a paese. Per questo, è necessario che la descrizione dei pericoli e dei rischi che essi determinano non differisca in funzione del luogo di produzione o di commercializzazione; questo vale sia per i prodotti, sia per i preparati.

Durante gli ultimi 30 o 40 anni sono state elaborate diverse metodiche di classificazione e di etichettatura; ai fini del trasporto per strada, sulla base di un documento originale dell'ONU, in Europa e paesi finitimi è stato adottato l'accordo ADR e l'inerente sistema di classificazione ed etichettatura, che però non viene adottato in altri continenti. Per questo, nel 1992 la Conferenza di Rio de Janeiro ha inserito il tema della armonizzazione dei criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose nella ben nota Agenda 21, al capitolo 19.

Ora l'Unione è giunta a un livello avanzato dello studio per l'adozione dei criteri dell'*UN Ecosoc (United Nations Economic and Social Council)* per arrivare, attraverso apposita direttiva, a una classificazione unificata, chiamata GHS (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*).

La posizione dell'UE

Il punto di partenza giuridico dell'UE risiede negli articoli 95 e 132 del Trattato; un sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura difatti contribuisce a uno sviluppo armonioso del commercio mondiale e alla progressiva riduzione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Già nel 2001 l'UE ha pubblicato un Libro Bianco dal titolo "Strategy for a future Chemical Policy" nel quale l'argomento viene proposto come "Azione C7". Nell'ottobre 2003 la Commissione ha redatto un memorandum nel quale si afferma che "...it is the intention of the Commission to propose the inclusion of the internationally agreed GHS into Community law as soon as possible" e che "the Commission will come forward with the necessary proposals for having it adopted at the same time as the final adoption of the REACH legislation".

E' stata ora pubblicata una serie di documenti nei quali viene proposta e discussa la nuova regolamentazione, che dovrebbe essere adottata in stretta connessione con la direttiva REACH, quindi entro pochi anni. Si tratta del documento dal titolo: "*Proposal for a regulation of the European parliament and of the Council on classification and labelling of substances and mixtures based on the globally harmonised system*", e di altri documenti tecnici, ai quali faremo cenno in prosieguo.

La proposta di nuovo Regolamento

Il nuovo Regolamento, allo stato attuale di elaborazione, consta di 39 articoli e deve essere letto in stretto collegamento con la direttiva REACH.

Va detto innanzitutto che cambia la nomenclatura: i "preparati" divengono "miscele".

Le classi di rischio sono elencate nell'Allegato I. Questo allegato consta di sei parti. La parte prima è una introduzione generale sui criteri GHS e su quelli della direttiva attualmente in vigore (67/548/CEE). Le parti 2, 3 e 4 contengono le classi di rischio GHS per i rischi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente, rispettivamente. La parte 5 include i criteri di classificazione dell'attuale sistema che vengono conservati. La parte 6 contiene linee guida per i consigli di prudenza, che peraltro verranno definiti dalle Nazioni Unite, che stanno lavorando su questo tema.

L'Allegato II detta regole particolari per l'etichettatura e l'imballaggio di talune sostanze e miscele, quali ad esempio le chiusure di sicurezza nei confronti dei bambini, le regole generali relative ai posti di lavoro e le regole per l'informazione dei consumatori.

L'Allegato III è una lista di frasi di rischio, simile a quelle attualmente presenti nel corrispondente allegato della direttiva 67/548/EEC, ma principalmente tratta da quelle del sistema GHS. Analogamente, l'Allegato IV contiene i consigli di prudenza.

L'Allegato V riproduce i pittogrammi e le frasi illustrative, tratte dal GHS. In linea di principio, si tratta di immagini non dissimili da quella attualmente prescritte dalla direttiva europea.

L'Allegato VI riporta la classificazione europea armoniz-

zata e l'Allegato VI riporta delle tavole di conversione tra l'attuale classificazione europea e la futura classificazione basata sul GHS.

Allo stato, non sembra possibile descrivere in dettaglio i contenuti della proposta, soprattutto perché non sono ancora sufficientemente definiti e in alcuni casi sono ancora mancanti. Tuttavia si può anticipare che mutano alcuni criteri di classificazione, si modificano i pittogrammi, compaiono nuove categorie.

Ci limiteremo a dare qualche esempio, relativamente ad alcuni casi.

In Europa le sostanze corrosive sono classificate come pericolose a concentrazione superiore al 5%, frase di rischio R 34; al 10% la frase di rischio diviene R 35; nel sistema GHS la concentrazione limite scende al 3% per essere immesse nella categoria 1A di pericolo per la corrosione della pelle ma sale al 5% per essere immessa nella categoria 1B. Una sostanza che causa irritazione della pelle viene classificata come tale, in Europa, a concentrazione superiore al 20% (frase di rischio R 38), mentre nel sistema GHS il valore limite per essere classificata come irritante della pelle in categoria 2 è fissato al 10%.

Le sostanze tossiche saranno divise in tre categorie, identificate con lo stesso pittogramma attualmente in uso (teschio su tibie incrociate), mentre la categoria delle sostanze irritanti verrà identificata con il pittogramma:



Questo pittogramma indicherà, in generale, le sostanze e i preparati a basso rischio e rimpiazzerà la croce di Sant'Andrea.

Le sostanze che possono determinare asma respiratoria saranno identificate con il seguente pittogramma:



Lo stesso pittogramma identificherà le sostanze che possono causare difetti genetici o il cancro e più in generale tutte le sostanze che possono recare danno alla salute. La differenza dovrà risultare dalla frase di rischio (rispettivamente, in ipotesi, "Può causare allergia o sintomi asmatici o difficoltà respiratorie per inalazione", "Può causare difetti genetici", "Può causare il cancro"). Vengono definiti in dettaglio i criteri per la tossicità ambientale nei confronti della vita acquatica, con suddivisione delle sostanze in quattro categorie e con la definizione dei criteri per la classificazione delle miscele. Viene aggiunta la categoria delle sostanze dannose per lo strato dell'ozono, finora non presente nella classificazione europea, per la quale non è ancora definito il pittogramma.

Gli effetti potenziali della nuova regolamentazione sulla conseguente normativa europea

La Commissione ha effettuato uno studio sulle conse-

guenze che deriveranno, nell'Unione, per effetto della adozione della nuova regolamentazione; il documento valutativo reca la data dell'agosto 2006.

Il documento prende le mosse dalla situazione attuale, mostrando come uno stesso rischio venga oggi diversamente indicato in vari Stati.

Una sostanza la cui DL50 sia stata determinata in 257 mg/kg (per via orale) viene oggi indicata nel sistema GHS dal termine "Danger" e dal pittogramma "Teschio sui tibie incrociate"; ai fini del trasporto, come "Slightly Toxic" se liquida, mentre non viene classificata se solida; negli USA è classificata come "Toxic"; in India come "Non-toxic"; in Cina come "Not Dangerous"; in Thailandia come "Harmful"; in Nuova Zelanda come "Hazardous"; in Europa è classificata come "Nociva" e identificata dal pittogramma "Croce di Sant'Andrea". Ne conclude la piena accettazione della necessità di pervenire a una armonizzazione, utilizzando il sistema GHS.

L'analisi tecnica è abbastanza dettagliata: riportiamo come esempio quella che riguarda la tossicità acuta per ingestione.

Nella attuale normativa europea la categoria delle sostanze molto tossiche per ingestione (T+) comprende quelle la cui LD50 è inferiore a 25 mg/kg, la categoria delle sostanze tossiche (T) va da 25 a 200 mg/kg, mentre al di sopra di 200 mg/kg e fino a un valore che, in funzione dello stato fisico, arriva a 5000 mg/kg la classificazione europea è "Nocivo" (Xn).

Il sistema GHS classifica in categoria 1 le sostanze la cui tossicità è a valori di LD50 inferiori a 5 mg/kg, in categoria 2 quelle la cui LD50 è compresa fra 5 e 50 mg/kg, in categoria 3 quelle la cui LD50 è compresa fra 50 e 300 mg/kg, in categoria 4 quelle la cui LD50 è compresa fra 300 e 2000 mg/kg, in categoria 5 quelle la cui LD50 è compresa fra 2000 e 5000 mg/kg.

Ne conseguirà che diverso sarà il numero delle sostanze classificate come tossiche.

Sugli aspetti economici della implementazione della nuova normativa non vi sono ancora sufficienti studi, anche se esiste un "London Economics impact assessment report".

Bibliografia essenziale

- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), first revised edition, United Nations, New York and Geneva, 2005 (ST/SG/AC.10/30/Rev.1).
- ECBI/03/02: White Paper Working Group on Classification and Labelling: Summary of Recommendations from Technical Working Group on Tasks 1 and 2.
- Final report: Technical Assistance to the Commission on the implementation of the GHS. Ökopol. Institute for Environmental Strategies, July 2004.
- Final project report: Technical support for the preparation of Annexes for the draft legislation implementing the Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Milieu Environmental Law & Policy, January 2006.
- R.-U. Förster, M. Wiertull a, Classification of substances and preparations - comparison of the EU and the Globally Harmonised System. November 2005.
- Genevieve Hilgers, Comparison of criteria for the classification of substances between the Global Harmonisation and EU systems, August 25, 1999.

Normativa nazionale

Nuova normativa sull'amianto (V.P.)

Il D. lgs. 25 luglio 2006, n. 257 (G.U. 11 settembre 2006, n. 211) recepisce la direttiva europea 2003/18/CE sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalla esposizione lavorativa all'amianto (si veda anche Folium 3/06). In particolare, abroga il capo III del D.Lgs 277/91 (Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro) e modifica i valori di esposizione precedentemente previsti.

Il decreto (art. 2) aggiunge il Titolo VI - bis, articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, al D.Lgs 626/94.

- Campo di applicazione (art. 59-bis D.Lgs 626/94)

"Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate."

- Definizioni (art. 59-ter D.Lgs 626/94)

L'amianto viene definito in funzione dei silicati fibrosi.

In particolare:

- actinolite d'amianto - CAS 77536-66-4
- grunerite d'amianto (amosite) - CAS 12172-73-5
- antofillite d'amianto - CAS 77536-67-5
- crisotilo - CAS 12001-29-5
- crocidolite - CAS 12001-28-4
- tremolite d'amianto - CAS 77536-68-5

- Obblighi del datore di lavoro

Individuazione della presenza di amianto (art. 59-quater D.Lgs 626/94)

Il decreto prevede che il datore di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, individui la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. *"Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo"*.

Valutazione dei rischi (art. 59-quinquies D.Lgs 626/94)

Successivamente, il datore di lavoro deve valutare la natura e il grado di esposizione a polvere di amianto per individuare le misure preventive e protettive di sicurezza da mettere in atto nell'ambito della valutazione dei rischi, art. 4 D.Lgs 626/94. Inoltre, ogni volta che si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere prove-

niente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nuovamente la valutazione.

Se dalla valutazione del rischio da amianto emerge che si tratta di esposizioni sporadiche e di debole intensità (di futura definizione da parte della Commissione consultiva permanente) e comunque inferiori al valore limite, il datore di lavoro è esentato dagli obblighi di notifica e di sorveglianza sanitaria.

Notifica (art. 59-sexies D.Lgs 626/94)

Prima di iniziare i lavori di manutenzione, rimozione, smaltimento dei materiali contenenti amianto, trattamento dei rifiuti contenenti amianto, bonifica delle aree interessate, il datore di lavoro presenta una notifica, al cui contenuto hanno accesso i lavoratori e i loro rappresentanti, all'Organo di vigilanza territorialmente competente dove sinteticamente vengano descritti l'ubicazione del cantiere, i tipi e quantitativi di amianto manipolati, le attività e i procedimenti applicati, il numero dei lavoratori interessati e le misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto;

Misure di prevenzione e protezione (art. 59-septies D.Lgs 626/94)

L'esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto deve essere ridotto al minimo, rimanendo comunque sempre al di sotto del valore limite di esposizione.

Misure igieniche (art. 59-octies D.Lgs 626/94)

L'articolo elenca una serie di misure igieniche e tecnico/organizzative da adottare per la tutela dei lavoratori:

- delimitazione e cartellonistica
- accesso esclusivo ai lavoratori che vi debbono accedere
- divieto di fumo
- predisposizione di aree speciali per mangiare e bere
- fornitura di adeguati indumenti di lavoro o DPI ai lavoratori che devono restare all'interno dell'impresa
- lavaggio, custodia e manutenzione degli indumenti di lavoro e DPI
- predisposizione di impianti sanitari adeguati

Controllo dell'esposizione (art. 59-nonies D.Lgs 626/94)

Il datore di lavoro deve controllare periodicamente la concentrazione delle fibre dell'amianto nell'aria del luogo di lavoro e riportarne i risultati sul documento di valutazione dei rischi.

Il controllo, preferibilmente effettuato tramite spettroscopia a contrasto di fase, è previsto comunque anche per esposizioni inferiori al valore limite.

Valore limite (art. 59-decies D.Lgs 626/94)

Il valore limite di esposizione è fissato in 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo di aria ed è misurato come

media ponderata nel tempo di otto ore.

Se il valore limite è superato, il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento e adottare il più presto possibile le misure adeguate per ovviare alla situazione.

"4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche".

Operazioni lavorative particolari (art. 59-undecies D.Lgs 626/94)

Quando è prevedibile che l'esposizione sia superiore ai valori limite, pur adottando tutte le misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di fibre di amianto, il datore di lavoro:

- deve fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed altri dispositivi di protezione individuali e deve esigerne l'uso durante i lavori
- deve affiggere cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione
- deve adottare le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro
- deve consultare i lavoratori o loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere.

Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto (art. 59-duodecies D.Lgs 626/94)

I lavori di demolizione o rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese iscritte all'albo previsto dall'art. 30, D. lgs. n. 22/1997.

Prima di iniziare le attività di demolizione o rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro che dovrà essere inviato in copia all'Organo di vigilanza e dove indica le misure da adottare per la salute e la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente esterno.

Informazione dei lavoratori (art. 59-terdecies D.Lgs 626/94)

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, prima che questi siano adibiti ad attività comportanti l'esposizione ad amianto, le informazioni sui rischi specifici per la salute:

- rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere da amianto o materiali contenenti amianto
- norme igieniche da osservare
- modalità di pulitura e di uso degli indumenti e dei dispositivi protettivi
- misure di prevenzione particolare per ridurre al minimo

l'esposizione

- esistenza del valore limite e necessità del monitoraggio ambientale

Formazione dei lavoratori (art. 59-quaterdecies D.Lgs 626/94)

I lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. In particolare il contenuto della formazione dovrà riguardare:

- le proprietà dell'amianto e gli effetti sulla salute
- i tipi di prodotti o materiali che possono contenerlo
- le operazioni che possono comportare un'esposizione e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo l'esposizione
- le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione
- la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- le procedure di emergenza
- le procedure di decontaminazione
- l'eliminazione dei rifiuti
- la necessità della sorveglianza medica.

Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Sorveglianza sanitaria (art. 59-quinquiesdecies D.Lgs 626/94)

I lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti a sorveglianza sanitaria in forma preventiva e periodica: prima di essere adibiti alla loro mansione - periodicamente, ogni tre anni o secondo il piano sanitario previsto dal medico competente - alla cessazione dell'attività che comporta l'esposizione, per il tempo stabilito dal medico competente - alla cessazione del rapporto di lavoro, se coincide con la cessazione dell'esposizione. In quest'ultimo caso il medico fornirà al lavoratore le prescrizioni da osservare. Dalla sorveglianza sono esclusi gli addetti alle attività che comportano esposizioni sporadiche e di debole intensità.

Registro di esposizione e cartelle sanitarie (art. 59-sexiesdecies D.Lgs 626/94)

Il medico competente deve istituire e aggiornare la cartella sanitaria per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria che viene compilata secondo i valori individuali di esposizione comunicati dal datore di lavoro tramite il servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti ad amianto nel registro degli esposti agli agenti cancerogeni previsto dall'art. 70 del D. Lgs. n. 626/94, che deve essere a disposizione degli Organi di vigilanza. Inoltre, qualora il rapporto di lavoro con un lavoratore venga a cessare, il datore di

lavoro deve trasmettere all'ISPESL la cartella sanitaria e le annotazioni contenute nel registro che riguardano il lavoratore.

Modifiche al d. lgsl. 152/2006

Con il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 - Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (GU n. 274 del 24-11-2006) sono state apportate varie modifiche al c.d. Testo Unico ambientale, come già annunciato dal Governo.

Le modifiche riguardano vari aspetti del T. U.; tra questi, la proroga delle Autorità di bacino nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del T.U. e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo; inoltre il nuovo decreto prevede l'abrogazione degli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.

Esempio di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio e della documentazione sanitaria in azienda con salvaguardia del segreto professionale (ASL della provincia di Bergamo) (P.M.)

Le norme in vigore non descrivono in dettaglio le modalità di conservazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico d'azienda, al fine della salvaguardia del segreto professionale.

Il D.Lgs. 626/94 ha stabilito precisi obblighi in materia di salvaguardia del segreto professionale a carico di:

Datore di Lavoro

Art. 4 comma 8 "Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta".

Per la violazione di questo articolo è prevista, nei confronti del datore di lavoro, una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 3.098,00 euro (art. 89 comma 3 D.Lgs. 626/94).

Medico Competente

Art. 17 comma 1 lettera d: "Il medico competente istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di

lavoro con salvaguardia del segreto professionale".

Per la violazione di questo articolo è prevista, nei confronti del medico competente, una sanzione penale: arresto fino a due mesi o ammenda da 516,00 a 3.098,00 euro (art. 92 comma 1 lettera a D.Lgs. 626/94).

La documentazione sanitaria, conservata presso la sede dell'azienda o dell'unità produttiva, deve essere accessibile e visionabile oltre che dall'Autorità Giudiziaria, anche da parte del personale del Servizio PSAL dell'ASL. Il personale ASL potrà quindi procedere per le opportune verifiche, sia in merito alla regolare esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche, sia per quanto concerne la qualità degli accertamenti sanitari integrativi e la messa in atto di eventuali provvedimenti medico-legali in carico al Medico Competente (denuncia di malattia professionale), nonché per la verifica degli adempimenti di legge in tema di salvaguardia del segreto professionale. Agli articoli del D.Lgs. 626/94 sopra citati, si aggiunge per il medico competente ed il personale sanitario quanto previsto dall'art. 622 del Codice Penale - (Rivelazione di segreto professionale). "Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da £ sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120 c.p., 336 c.p.p.)."

Le cartelle sanitarie e di rischio e tutta la documentazione sanitaria del lavoratore devono essere conservati nell'ambulatorio di fabbrica (se presente), oppure in un altro locale aziendale, secondo le seguenti modalità:

1. in un armadio o archivio chiuso a chiave con collocazione della chiave in una busta chiusa, sigillata con timbro e firma leggibile del medico competente;
2. in un armadio o archivio chiuso a chiave con apposizione, da parte del medico, di sigilli con timbro e firma leggibile sullo sportello e chiave a disposizione;
3. in un armadio o archivio chiuso a chiave con apposizione, da parte del medico, di sigilli con timbro e firma leggibile, sui faldoni contenenti tutta la documentazione sanitaria e chiave a disposizione.

Sono possibili altre modalità di custodia della documentazione sanitaria purchè venga mantenuta la salvaguardia del segreto professionale, ovvero il principio che l'accesso a suddetta documentazione deve essere possibile solo da parte del medico competente o del personale sanitario nell'ambito del Servizio Sanitario Aziendale (infermiere di fabbrica), dell'Autorità Giudiziaria e dell'Organo di Vigilanza.

Inoltre nella realtà quotidiana succede frequentemente che aziende artigianali con poche unità di dipendenti, tal-

volta in assenza di una sede di lavoro fissa (es.: cantieri edili temporanei) e con una sede legale rappresentata dall'abitazione del Datore di Lavoro o dall'ufficio del commercialista, lascino le cartelle sanitarie e di rischio dei propri dipendenti in custodia al Medico Competente (presso l'ambulatorio o presso la struttura poliambulatoriale nella quale il sanitario opera).

Questa situazione, dettata da esigenze pratiche, è sempre stata accettata, purchè, a seguito di una specifica richiesta da parte del personale di vigilanza in corso di un sopralluogo ispettivo, il Datore di Lavoro sia in grado di fornire in tempi brevi le cartelle sanitarie e di rischio dei propri dipendenti, con salvaguardia del segreto professionale.

Infine si fa presente che in caso di consegna al lavoratore di copia della documentazione inerente l'attività di sorveglianza sanitaria effettuata (visite ed accertamenti sanitari integrativi), la modalità di salvaguardia del segreto professionale dovrà essere analoga a quanto sopra indicato (busta chiusa sigillata) se la consegna non è effettuata direttamente dal medico competente o dall'infermiere di fabbrica ma da altro personale dell'azienda.

Cantieri- tessera di riconoscimento obbligatoria (P.M.)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare sull'obbligo di tessera di riconoscimento dei lavoratori occupati nei cantieri edili previsto dal D.L. 223/2006 e che è entrato in vigore dal 1 ottobre 2006.

Le imprese soggette a questo obbligo sono quelle che si occupano di lavori edili elencati nell'allegato I del D.Lgs. 494/96. Le imprese coinvolte svolgono: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione e equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento e lo smaltimento di opere fisse, permanenti e temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili e di ingegneria civile.

La finalità della norma è quella di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

L'art. 36 bis del D.L. 223/2006 focalizza l'attenzione sulle ricadute che l'utilizzo di manodopera irregolare può avere sulle problematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In passato le statistiche avevano dimostrato una correlazione positiva tra le imprese che si servivano di manodopera irregolare e una maggior incidenza di infortuni sul lavoro.

La motivazione di questo provvedimento è data dalla supposizione da parte dell'ordinamento che il lavoratore non in regola non abbia ricevuto adeguata formazione e informazione sui pericoli che caratterizzano l'attività svolta nel settore edile.

Il riconoscimento dei lavoratori in cantiere è finalizzato alla maggiore tutela dei lavoratori occupati nel settore delle costruzioni, accanto all'esigenza di regolarizzazione contributiva e assicurativa. Il Ministero del Lavoro ribadisce che i lavoratori regolarizzati devono ricevere una formazione e una informazione adeguate e tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94.

Dal 1° ottobre 2006, per effetto del comma 3 dell'art. 36 - bis della legge n. 248/2006 tutti i lavoratori che operano all'interno dei cantieri edili dovranno portare una tessera di riconoscimento, fornito dal datore, con foto, generalità e nome dell'impresa da cui dipendono. Tale obbligo sussiste anche per i lavoratori autonomi che, però, hanno l'obbligo di provvedervi autonomamente. Se nel cantiere sono presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi scatta un criterio di solidarietà nei confronti del committente.

(Art. 36-bis. - Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro "3. *Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.*")

Sostanzialmente sono soggetti all'obbligo di esporre la tessera tutti coloro che, a vario titolo, intervengono in un cantiere edile, sia dipendenti che autonomi: edili, idraulici, elettricisti, montatori di serramenti ecc...insomma chiunque si trovi a lavorare in un cantiere edile. In un'ottica cautelativa e salvo che successive circolari non dispongano diversamente, si ritiene che l'obbligo riguardi anche gli autisti che effettuano consegne nel cantiere limitatamente, com'è ovvio, al tempo di permanenza nel cantiere medesimo. Nel contesto della norma, "lavoratore autonomo" va inteso in senso ampio e quindi non solo il titolare di ditta individuale senza dipendenti ma anche il titolare con dipendenti, i soci di SNC e gli amministratori di società di capitali, sempre beninteso che prestino la loro opera in cantiere.

La norma non fornisce particolari indicazioni in merito alle caratteristiche della tessera limitandosi a dire che

deve essere munito di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Concretamente si consiglia di riportare sulla tessera, oltre alla foto, i seguenti dati:

- quanto all'impresa: la Ragione o denominazione sociale esatta e completa e l'indirizzo della sede sociale;
- per il dipendente: nome e cognome del lavoratore e data di nascita dello stesso.

E' opportuno aggiungere una parola che indichi il rapporto che intercorre tra impresa e lavoratore, quindi per l'operaio la parola "dipendente", per l'autonomo "titolare", "socio", "amministratore" a seconda del caso.

La tessera di riconoscimento deve essere esibita dai lavoratori in modo da essere ben visibile e riportata la fotografia del lavoratore, il nome, il cognome e la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro.

I datori di lavoro che occupano fino a 9 lavoratori sono esonerati dall'obbligo di fornire la tessera, ma devono annotare l'elenco degli occupati nel cantiere su un registro di presenza in cantiere vidimato dalla direzione provinciale del lavoro. Nel computo rientrano tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati; quindi, sono compresi i collaboratori coordinati e continuativi a progetto e gli associati in partecipazione. Il datore di lavoro deve tenere un registro in ogni cantiere dove sono impiegati i propri lavoratori e può utilizzare lo stesso registro in più lavori per tempi diversi, evidenziando le date delle annotazioni che devono essere fatte prima dell'inizio delle attività lavorative.

Il registro, nella sua intestazione, deve contenere il nome dell'impresa, il luogo del cantiere e i riferimenti normativi. Deve essere aggiornato ogni giorno con i nomi del personale impiegato nei lavori e deve rimanere sempre presso il cantiere. Il registro, prima di essere utilizzato, deve essere vidimato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il committente o appaltante, cioè la persona o la ditta che affida l'esecuzione dei lavori e beneficia dell'opera o servizio prestato, risponde in solido con il datore di lavoro nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi.

In caso di controllo da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può essere predisposta la sospensione dei lavori.

In particolare, se al momento del controllo viene riscontrato impiego di personale, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori, non iscritto regolarmente o senza altra documentazione obbligatoria e, in caso di violazione degli articoli riguardanti il superamento dei tempi di lavoro, del riposo giornaliero o settimanale,

oltre alla sospensione dei lavori è prevista l'esclusione alla partecipazione di altre gare pubbliche, per tutto il periodo previsto per la sospensione dei lavori.

Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, ne risponde il committente dell'opera.

Sono previste sanzioni amministrative per gli inadempienti: la violazione degli obblighi, per i datori di lavoro dei cantieri edili, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede a esporla è, invece, punito con una sanzione da 50 a 300 euro. (E' senz'altro opportuno che, contestualmente alla consegna della tessera, l'impresa si faccia firmare una ricevuta dal lavoratore). L'impiego di lavoratori che non risultano dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è, inoltre, punito con la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun addetto, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi, riferiti a ciascun lavoratore, non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

In ogni caso si rimanda anche alla sezione "approfondimenti" (pag. 3).

Linee Interpretative RSPP (V.P.)

Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 ottobre 2006 hanno sancito un accordo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7/12/2006) in merito all'adozione di linee interpretative condivise sulla formazione obbligatoria per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs 195/03 (si veda Folium n. 1/06).

In particolare:

- Tutte le procedure di attivazione dei percorsi formativi dovranno essere attivate entro il 14 febbraio 2007
- Ad oggi, per tutti i moduli, non potrà essere utilizzata, quale metodologia di insegnamento, la formazione FAD (Formazione a distanza), di difficile progettazione, gestione
- Il modulo C deve essere frequentato anche da chi è in possesso di lauree triennali specifiche
- Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell'orario complessivo dei moduli, mentre le verifiche finali sono al di fuori del monte ore complessivo
- La frequenza del modulo A è propedeutica a quella degli altri moduli e, una volta conseguita l'idoneità, questa costituisce credito formativo permanente
- Il modulo C (la cui idoneità costituisce anch'essa, credito formativo permanente) può essere frequentato indifferentemente prima o dopo del modulo B che ha validità di 5 anni successivamente ai quali è necessario l'aggiornamento

Per quanto riguarda i moduli B (che si ricorda sono specifici per macrosettore ATECO) spetta alle Regioni sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori diversi purché nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori.

- "Per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del modulo B sulla base di riconoscimenti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14 febbraio 2007 e deve essere completato entro il 14 febbraio 2012. Entro il 14 febbraio 2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai

macrosettori di appartenenza".

- I corsi di aggiornamento dovranno avere una decorrenza di cinque anni dalla data di conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B o relativo aggiornamento.

- L'aggiornamento per gli ASPP è pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO, mentre per gli RSPP la durata complessiva dipende ancora dal macrosettore.

Le linee interpretative specificano poi i soggetti formatori e i relativi requisiti.

Per un ulteriore approfondimento si rimanda al prossimo numero di Folium (n. 1/07).

Normativa comunitaria

Il regolamento Reach

Il 13 dicembre 2006 il Parlamento UE ha approvato definitivamente il Regolamento REACH, (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) che è stato pubblicato in GUUE L396 del 30/12/2006 ed entrerà in vigore dal 1 giugno 2007 in tutti gli Stati membri dell'UE. Questa procedura cambierà completamente i metodi di valutazione, registrazione e controllo delle sostanze chimiche e dovrebbe diventare legge in ognuno degli Stati membri nel 2007.

Uno degli scopi di questa normativa è l'identificazione delle sostanze pericolose per la sicurezza sanitaria e ambientale e l'assicurazione che queste "sostanze estremamente problematiche" vengano gradualmente eliminate e sostituite con alternative adeguate e più sicure. Il sistema REACH si prefigge, poi, di accrescere la competitività dell'industria chimica europea incoraggiando, inoltre, una ricerca innovativa in ambito chimico.

La valutazione del funzionamento dei quattro principali strumenti giuridici che disciplinano le sostanze chimiche nella Comunità, vale a dire la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imbal-

laggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, ed il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, ha messo in luce l'esistenza di alcuni problemi nel funzionamento della normativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche, che si traducono in divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno in questo settore, e la necessità di fare di più per proteggere la salute pubblica e l'ambiente conformemente al principio di precauzione.

Uno dei principali obiettivi del nuovo sistema che viene istituito dal regolamento è quello di incoraggiare e, in taluni casi, di garantire la sostituzione a termine delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee. Il regolamento non pregiudica l'applicazione delle direttive relative alla protezione dei lavoratori e dell'ambiente, in particolare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), che impone ai datori di lavoro di eliminare, ove ciò sia tecnicamente possibile, le sostanze pericolose o di sostituirle con sostanze meno pericolose.

Il nuovo regolamento stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli. Esso si basa sul principio che l'industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente.

Tutte le informazioni disponibili e pertinenti sulle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, dovranno essere raccolte per agevolare l'individuazione di proprietà pericolose, e raccomandazioni sulle misure di gestione dei rischi devono essere sistematicamente trasmesse attraverso le catene di approvvigionamento, secondo quanto ragionevolmente necessario, per evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Inoltre, nella catena di approvvigionamento deve essere incoraggiata, ove opportuno, la comunicazione di consigli tecnici in appoggio alla gestione dei rischi. La responsabilità della gestione dei rischi delle sostanze spetta alle persone fisiche o giuridiche che le fabbricano, importano, immettono sul mercato o utilizzano.

Diamo ora una sintesi dei principi che informano il Regolamento. Le disposizioni in materia di autorizzazione dovrebbero garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente problematiche siano adeguatamente controllati.

La Commissione deve rilasciare autorizzazioni di immissione sul mercato e di uso di sostanze ad alto rischio soltanto se i rischi derivanti dal loro uso sono adeguatamente controllati, dove ciò sia possibile, o se l'uso può essere giustificato da ragioni socioeconomiche e non esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee. Le disposizioni in materia di restrizioni devono prevedere che la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze che presentano rischi comportanti l'adozione di opportune misure possano essere oggetto di divieti totali o parziali o di altre restrizioni, in base ad una valutazione di tali rischi.

Una valutazione della sicurezza chimica non sarà obbligatoria per le sostanze contenute in preparati in così basse concentrazioni, che si ritiene non presentino alcun rischio. Le sostanze contenute in preparati in basse concentrazioni saranno inoltre esentate dall'obbligo di autorizzazione. La Commissione, gli Stati membri, l'industria e gli altri soggetti interessati dovrebbero continuare a contribuire alla promozione, a livello internazionale e nazionale, di metodi di prova alternativi, tra cui metodologie assistite da computer, appropriate metodologie in vitro,

metodologie basate sulla tossicogenomica e altre metodologie pertinenti.

I polimeri saranno esentati dalla registrazione e dalla valutazione finché non sia possibile determinare in modo praticabile ed economicamente efficiente, sulla scorta di criteri tecnici consolidati e di criteri scientifici di comprovata validità, quali di essi debbano essere registrati in quanto presentano rischi per la salute umana e per l'ambiente. Per non imporre alle autorità e alle persone fisiche o giuridiche un sovraccarico di lavoro risultante dalla registrazione di sostanze soggette a un regime transitorio già presenti nel mercato interno, detta registrazione dovrebbe avvenire in un arco di tempo appropriato, senza ritardi ingiustificati. Dovrebbero quindi essere fissati termini per la registrazione di queste sostanze.


In accordo con la direttiva 86/609/CEE, è necessario sostituire, ridurre o migliorare le sperimentazioni su animali vertebrati. L'attuazione del regolamento dovrebbe basarsi sul ricorso, ogni volta che sia possibile, a metodi di prova alternativi atti a valutare i pericoli che le sostanze chimiche comportano per la salute e per l'ambiente. L'uso degli animali dovrebbe essere evitato ricorrendo a metodi alternativi validati dalla Commissione o da organismi internazionali, oppure riconosciuti dalla Commissione o dall'agenzia come idonei a soddisfare le prescrizioni in materia di informazione ai sensi del presente regolamento. A tal fine la Commissione, previa consultazione dei pertinenti soggetti interessati, proporrà modifiche al futuro regolamento della Commissione sui metodi di prova o al presente regolamento, ove appropriato, al fine di sostituire, ridurre o migliorare le sperimentazioni sugli animali. La Commissione e l'agenzia dovrebbero garantire che la riduzione della sperimentazione su animali rappresenti un elemento essenziale nella definizione e nell'aggiornamento degli orientamenti per i soggetti interessati e nelle procedure proprie dell'agenzia. Poiché l'attuale scheda di dati di sicurezza è già utilizzata come strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento delle sostanze e dei preparati, il Parlamento ha ritenuto opportuno ampliarla e integrarla nel sistema istituito dal regolamento.

Dovrebbe essere prescritta la sostituzione di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo, la cui fabbricazione, uso o immissione sul mercato determina un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, tenendo conto della disponibilità di idonee sostanze e tecnologie alternative più sicure e dei vantaggi socioeconomici derivanti dagli usi della sostanza con cui è connesso un rischio inaccettabile.

Rimandando alla lettura del testo, per vero molto corposo, ne riportiamo qui di seguito l'indice.

TITOLO I	QUESTIONI GENERALI
Capo 1	Finalità, portata e ambito d'applicazione
Capo 2	Definizioni e disposizione generale
TITOLO II	REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE
Capo 1	Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d'informazione
Capo 2	Sostanze considerate registrate
Capo 3	Obbligo di registrazione e prescrizioni in materia di informazione per taluni tipi di sostanze intermedie isolate
Capo 4	Disposizioni comuni a tutte le registrazioni
Capo 5	Disposizioni transitorie applicabili alle sostanze soggette a un regime transitorio e alle sostanze notificate
TITOLO III	CONDIVISIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI DESTINATE AD EVITARE SPERIMENTAZIONI SUPERFLUE
Capo 1	Obiettivi e norme generali
Capo 2	Norme applicabili alle sostanze non soggette a un regime transitorio e ai dichiaranti di sostanze soggette a un regime transitorio che non hanno effettuato una registrazione preliminare
Capo 3	Norme relative alle sostanze soggette a un regime transitorio
TITOLO IV	INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO
TITOLO V	UTILIZZATORI A VALLE
TITOLO VI	VALUTAZIONE
Capo 1	Valutazione dei fascicoli
Capo 2	Valutazione delle sostanze
Capo 3	Valutazione delle sostanze intermedie
Capo 4	Disposizioni comuni
TITOLO VII	AUTORIZZAZIONE
Capo 1	Obbligo d'autorizzazione
Capo 2	Rilascio delle autorizzazioni
Capo 3	Autorizzazioni nella catena d'approvvigionamento
TITOLO VIII	RESTRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI TALUNE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
Capo 1	Questioni generali
Capo 2	Procedura di restrizione
TITOLO IX	TARIFFE ED ONERI
TITOLO X	AGENZIA
TITOLO XI	INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI E DELLE ETICHETTATURE
TITOLO XII	INFORMAZIONI

Recensioni



P. Ficco, M. Santoloci

Diritto all'ambiente - controllori e controllati

Edizioni Ambiente, Milano, 2006 (pagine 199, euro 19,00)

Nato dalla pluriennale esperienza degli autori, questo volume affronta, in termini pratici e chiari, alcuni aspetti

importanti e basilari delle norme a tutela dell'ambiente, attraverso un'esemplificazione contenuta in oltre cento quesiti.

Il volume si articola in quattro parti; nella prima, principi generali, vengono analizzate le procedure penali e amministrative per i controlli in materia ambientale, i diritti e i doveri di chi opera controlli e di chi è sottoposto alle verifiche. Nella seconda parte, principi particolari, si analizzano i controlli in diversi settori applicativi quali edilizia, tutela delle acque, difesa degli animali, gestione dei rifiuti e acque reflue, punti di prelievo, verifiche da parte dell'Arpa, inquinamento atmosferico e rumore.

La terza parte contiene l'elenco completo dei rifiuti secondo la classificazione CER ed infine un glossario di termini giuridici e di reati in ambito ambientale.

Il volume è rivolto agli operatori di vigilanza amministrativa e di polizia giudiziaria che operano nel settore ambientale, ai tecnici amministrativi della pubblica amministrazione, ai titolari di azienda, ai consulenti ambientali e agli operatori del diritto in genere.

Note giurisprudenziali

Natura dei rifiuti da demolizioni

Il materiale proveniente dall'area di un cantiere di demolizione veniva trasportato in una seconda area ed ivi ammassato in cumuli. Il GIP del Tribunale di Modena disponeva il sequestro delle due aree, evidenziando che il materiale ricavato dalla demolizione era da considerarsi "rifiuto" ed il suo trasporto avveniva in assenza delle prescritte autorizzazioni, così configurando il reato di cui all'art. 51, 1° comma, del d. lgsl. n. 22/1997.

Gli indagati proponevano istanza di riesame avanti il Tribunale di Modena, che accoglieva l'istanza.

Rilevava il Tribunale che nella fattispecie in oggetto - con riferimento all'art. 14 del D.L. n. 138/2002, convertito nella legge n. 178/2002 e tenuto conto delle previsioni contenute nella legge-delega per l'ambiente n. 308/2004 - ai materiali derivanti dalla demolizione, "in considerazione della destinazione che le parti interessate hanno previsto per tali beni", non poteva riconoscersi la qualificazione di "rifiuto". Trattavasi, invero:

- nella maggior parte, *"di sassi e/o pietre che vengono, senza alcun trattamento preventivo, riutilizzate per la costruzione di altri immobili nelle zone di montagna. Tali pietre - peraltro, siccome ricercate dalle imprese edili in quanto di non facile reperimento, hanno un valore di mercato significativo - in quanto conferiscono pregio estetico alle costruzioni di montagna e per tale motivo, negli accordi tra proprietario dell'immobile ed appaltatore, era stato previsto l'acquisto di tali beni alla cifra forfetaria di euro 16.000". Le pietre in questione, inoltre, dovevano ritenersi "momentaneamente stoccate, per ragioni logistiche in area appositamente individuata"*;

- in una parte marginale, di materiali ferrosi o di plastica, per i quali *"la già predisposta attività di smaltimento (come da documentazione prodotta agli atti) elimina in radice il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze dannose dello stoccaggio"*.

Avverso l'ordinanza del Tribunale è ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, secondo il quale ai rifiuti di demolizione di un edificio non è applicabile l'art. 14 del D.L. n. 138/2002, trattandosi di una congerie di materiali di varia natura (pietre, macerie, plastica, acciaio, isolanti, ferro etc.) che necessitano, per ricavare materiali da riutilizzare, di un preventivo trattamento con connesso rischio per l'ambiente (cernita, separazione, rimozione di sostanze contaminanti, riciclo/recupero di metalli e composti metallici, riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, smaltimento etc.).

Osserva inoltre che la previsione di un prezzo di vendita per i materiali riutilizzabili non fa venire meno la natura

dei rifiuti da demolizioni oggetto di smaltimento/recupero/trasporto.

Del resto, successivamente all'emanazione del decreto di sequestro, il legale rappresentante della società appaltatrice dei lavori di demolizione aveva presentato un piano di recupero dei rifiuti presenti nell'area d'accumulo, indicando le operazioni che sarebbero state eseguite sui vari materiali (vagliatura manuale per il recupero dei sassi e dei mattoni, trasporto e smaltimento della plastica, ecc.), così confermando che l'attività in atto era di smaltimento/recupero; per cui sarebbe stata giustificata, al più, una richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro ex art. 321, 3° comma del codice di procedura penale.

La Suprema Corte, sez. III penale, con sentenza n. 687 del 15 giugno 2006 ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena. La sentenza sviluppa una interessante disanima della evoluzione della nozione di "rifiuto".

Le caratteristiche principali della nozione di rifiuto sono quelle, ben note, individuate dall'art. 1 della Direttiva del Consiglio 5.7.1975, n. 75/442/CEE (sui rifiuti in generale), modificata dalla direttiva 18.3.1991, n. 91/156/CEE [sostituita, nelle more della redazione della sentenza, dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea 5.4.2006, n. 2006/12/CE] e dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 20.3.1978, n. 78/1319/CEE (sui rifiuti tossici e pericolosi), modificata dalla direttiva 12.12.1991, n. 91/689/CEE. Secondo tali direttive "per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto [che attualmente rientri nelle categorie riportate nell' Allegato I alla direttiva n. 2006/12/CE] di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".

Nel nostro Paese le caratteristiche che, in ambito comunitario, individuano la nozione di "rifiuto", sono state riprodotte nell'art. 6, comma 1 - lett. a), del d. lgsl. n. 22/1997 [ed attualmente nell'art. 183, lett. a), del d. lgsl. 3.4.2006, n° 152, pubblicato nella G. U. n. 96/L del 14.4.2006] secondo cui "è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell' Allegato A (attualmente alla parte IV del d. lgsl. n. 152/2006) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi" Tale normativa - attraverso il rinvio all' Allegato A), che riproduce l'Allegato I della direttiva n. 75/442/CEE e della direttiva n. 2006/12/CE - riporta l'elenco delle 16 categorie di rifiuti individuate in sede comunitaria. Il primo elemento essenziale della nozione di "rifiuto", nel nostro ordinamento, è costituito, pertanto, dall'appartenenza ad una delle categorie di materiali e sostanze individuate nel citato Allegato A), ma l'elenco delle 16 categorie di rifiuti in esso conte-

nuto non è esaustivo ed ha un valore puramente indicativo. Difatti, l'Allegato "A" comprende due voci residuali:

- la voce Q1, che riguarda "i residui di produzione o di consumo in appresso non specificati"; - la voce Q16, che riguarda "qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate".

Queste voci possono includere qualsiasi sostanza od oggetto, da qualunque attività prodotti; per cui, in concreto occorre verificare in ogni caso se, in presenza di un materiale che residua da una attività, ricorrono le condizioni: se il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi del materiale stesso.

Le tre diverse previsioni del concetto di "disfarsi" avevano trovato "interpretazione autentica" nell'art. 14 del D.L. 8.7.2002, n. 138, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale e convertito nella legge 8.8.2002, n. 178; ma contro questa interpretazione era stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia, che aveva emesso una articolata sentenza (11.1.2004) sulla base della quale la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 14.

Il successivo d.lgs. 152/2006 ha abrogato l'art. 14 del D.L. n. 138/1002; l'art. 183, l° comma, lett. a), dello stesso decreto legislativo definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Accanto a tale nozione, però, lo stesso decreto legislativo pone anche quella di "materia prima secondaria" (art. 183, l° comma, lettera q, in relazione all'art. 181) e di "sottoprodotto" (art. 183, l° comma, lettera n), escludendo così molti beni e sostanze dal novero dei rifiuti.

In effetti, la sentenza della Corte di Giustizia citata in precedenza aveva stabilito che "è ammissibile e non contrasta con le finalità della direttiva 75/442" una analisi secondo la quale un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non un residuo, bensì un sottoprodotto del quale l'impresa non ha intenzione di disfarsi.....ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari".

Sulla base di questi principi, la Suprema Corte ha preso in esame la fattispecie, verificando se i materiali insistenti nelle aree sequestrate rientrano nella nozione di rifiuto.

Va premesso che dei residui delle attività di demolizioni edili e del loro reimpiego si era già occupata la stessa Sezione III con la sentenza n. 46680 dell' 1.12.2004, che, in relazione agli stessi, ha ritenuto applicabile l'art. 14 del D.L. n. 138/2002, a condizione che risulti certa: a) l'individuazione del produttore e/o detentore dei materiali, b) la provenienza degli stessi, c) la sede ove sono destinati, d) il

loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo.

Tuttavia, nella attuale fattispecie, va osservato che:

- nelle aree assoggettate a sequestro erano depositati anche materiali che non potevano essere riutilizzati in alcun ciclo produttivo;

- le pietre ed i mattoni riutilizzabili in attività costruttive dovevano subire una preliminare attività di separazione e di cernita anteriormente alla quale essi conservano la qualifica di rifiuti;

- a norma dell'art. 181, comma 12, del d. lgs. n. 152/2006, "la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perchè le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene";

- tra le operazioni di "recupero", ex art. 183, lett. h), del d. lgs. n. 152/2006, sono espressamente "incluse la cernita o la selezione".

E' ben vero che il disposto dell'art. 6, comma l, lett. m), del d. lgs. n. 22/1997 (con le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 389/1997) ed attualmente dell'art. 183, lett. m), del d. lgs. n. 152/2006, consentirebbe di argomentare che non si verterebbe in tema di "gestione di rifiuti", bensì sarebbe configurabile soltanto una legittima operazione preliminare all'attività di gestione, preparatoria al recupero. Tali norme difatti definiscono il deposito temporaneo dei rifiuti quale "raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti" nel rispetto di specifiche condizioni riferite: ai limiti della presenza di determinate sostanze; alle scadenze temporali di raccolta e di avviamento alle operazioni di recupero o di smaltimento; ai termini massimi di durata; alle modalità del deposito stesso. Ma nella specie la verifica della sussistenza di dette condizioni non risulta effettuata.

La Suprema Corte ricorda anche che la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità fra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata.

Per tutte queste considerazioni, la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Modena per un nuovo esame della vicenda; nuovo esame che dovrà tener conto:

- che i materiali risultanti dall'attività demolitoria in oggetto e depositati nelle due aree assoggettate a sequestro costituiscono "rifiuti speciali" ai sensi dell'art. 7, 30 comma - lett. b), del d. lgs. n. 22/1997 e dell' art. 184, 3°

comma lett. b), del d. lgsl. n. 152/2006. Una parte dei materiali medesimi, nella specie, non poteva sicuramente essere riutilizzata in alcun ciclo produttivo;

- quanto alle pietre ed ai mattoni riutilizzabili in attività costruttive, va verificato quale intervento preventivo di trattamento dovevano eventualmente subire detti materiali al fine della loro effettiva riutilizzazione, con connessa valutazione della possibilità di incidenze pregiudizievoli all'ambiente, tenuto conto comunque che tra le operazioni di "recupero", ex art. 183, lett. h), del d. lgsl. n. 152/2006, sono espressamente "*includere la cernita o la selezione*";

- deve altresì riscontrarsi la eventuale sussistenza delle condizioni che rendano applicabile ad evidenza, allo stato, il disposto dell'art. 6, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 22/1997 (con le modifiche introdotte dal d. lgsl. n. 389/1997) come trasfuso nell'art. 183, lett. m), del D. lgsl. n. 152/2006.

Viene in tal modo precisato l'insieme dei criteri attraverso i quali debbono essere valutate, nel merito, le attività che si effettuano sui rifiuti da demolizione.

In materia di fumo passivo: la responsabilità del datore di lavoro. (M.M.)

Una dipendente della Spa Ferrovie dello Stato aveva contratto una serie di affezioni (tra cui rinite cronica, crisi asmatiche, faringite, agitazione psichica, tachicardia, cefalea e vertigini) che il medico curante aveva attribuito al fatto che essa era costretta a lavorare in un ambiente chiuso, saturo di fumo. Superati i 180 giorni di assenza dal lavoro, la società le aveva trattenuto un terzo della retribuzione; la dipendente aveva chiesto al Tribunale di Lecce la restituzione di quanto trattenuto, invocando il dovere di protezione previsto dall'articolo 2087 C. c., nonché un risarcimento per il danno alla salute. Il Tribunale di Lecce riconosceva che le assenze per malattia erano dovute al fumo respirato dalla dipendente in ufficio, nell'inerzia del datore di lavoro: pertanto accoglieva la domanda limitatamente alla restituzione della quota di retribuzione trattenuta a fronte delle assenze per malattia; respingeva invece la domanda di risarcimento del danno alla salute per la "genericità delle deduzioni" sul punto.

Proponeva appello la Spa Ferrovie dello Stato; la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo provati dalle certificazioni mediche i fatti esposti dalla dipendente, confermati anche dalle prove per teste e

osservando che solo a distanza di tempo l'azienda aveva emanato un ordine di servizio per vietare il fumo in ufficio. La Spa Ferrovie dello Stato ricorre per Cassazione, sostenendo che: la sentenza di appello motiva "per relationem" alla sentenza di primo grado, talché la motivazione è apparente. Non è stato correttamente spiegato il nesso causale in termini di ragionevole certezza. Non è stata rilevata la contraddizione tra la reiezione della domanda di risarcimento del danno alla salute e domanda di restituzione della quota di retribuzione. Non ha tenuto conto, il Giudice di appello, che le certificazioni mediche erano state tutte puntualmente contestate.

Con sentenza del 16 novembre 2006, n. 24404 la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Spa Ferrovie dello Stato, osservando (in accordo con la Corte di Appello) che anche se la parte contesta la certificazione medica, il Giudice può ritenerla probante. La Suprema Corte ha inoltre affermato che non sussiste contraddizione tra il rigetto della domanda di risarcimento del danno alla salute e restituzione della quota di retribuzione, perché detto rigetto è avvenuto per motivi processuali, vale a dire per "*insufficienza di deduzioni*".

Ulteriore e più interessante motivo di ricorso è l'eccezione di mancanza di nesso causale tra fumo e malattie, le quali non potevano essere ascritte a "causa di servizio" ai sensi dell'articolo 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro, tenuto conto che a tal fine non è sufficiente la "concausalità" ma occorre la prova della causalità "diretta ed esclusiva". La prova non era desumibile dalle generiche certificazioni mediche esibite, ma andava ricercata eventualmente mediante consulenza tecnica di ufficio.

Anche questa eccezione è stata respinta dalla Cassazione, secondo la quale non sussiste un obbligo del Giudice di ricorrere in ogni caso ad una consulenza tecnica di ufficio, tenuto anche conto che la materia del contendere, dopo la reiezione in primo grado della domanda più importante, rimaneva limitata in appello alla restituzione di una quota di retribuzione trattenuta a fronte di assenze per malattia ascrivibili a causa di servizio. L'interpretazione dell'articolo 56 contratto collettivo nazionale di lavoro sfugge al sindacato di legittimità della Corte e si risolve in una questione di motivazione; nella specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che le assenze per malattia della dipendente fossero dovute a causa di servizio, cioè ad affezione contratta nell'ambiente di lavoro a causa del fumo. Il ricorso, per i suesposti motivi, è stato rigettato.

SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.

IRSI
DA PIÙ DI TRENT'ANNI
AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



20122 Milano - Corso di P.ta Vittoria 8

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO